



**DECRETO DIRETTORIALE N. 07 a.a. 2022/23**

Como, 02/05/2023

**DECRETO DI ADOZIONE DEL  
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI**

**IL DIRETTORE**

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Como, e precisamente l'art. 25, comma 3;

VISTO il DPR 132/2003;

VISTO la Delibera n. 30 del 29 aprile 2023 del Consiglio Accademico che ha approvato il nuovo Regolamento della Consulta degli studenti;

**DECRETA**

A partire dalla data odierna l'adozione del Regolamento della Consulta degli studenti del Conservatorio di Como come da aggiornamento approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 30 del 29 aprile 2023.

Il Direttore  
M<sup>o</sup> Vittorio Zago

**Regolamento della  
Consulta degli Studenti**

**Conservatorio di Musica di Como**

così come aggiornato dal Consiglio Accademico

con Delibera n. 30 del 29/04/2023

## **Art. 1 – Natura giuridica**

Ai sensi dell'art. 12 del DPR 132/2003 e dell'art. 25 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti è un organo elettivo di rappresentanza degli studenti (organo di governo e di gestione del Conservatorio, in riferimento al D.P.R. n°132/2003) del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como.

## **Art. 2 – Finalità**

Ai sensi dell'art. 25, comma 1 e comma 4 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli altri organi di governo del Conservatorio. Oltre a esprimere pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

## **Art. 3 – Composizione della Consulta degli Studenti**

**A.** La Consulta degli Studenti è composta da:

a) studenti eletti, in rapporto al numero degli iscritti, ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.P.R. n°132/2003; b) due rappresentanti degli studenti eletti quali componenti del Consiglio Accademico.

**B.** I Rappresentanti vengono eletti ogni tre anni dall'elettorato studentesco attivo del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como.

Entro il termine del mese di novembre di ciascun anno vengono indette le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti:

- per la cessazione del corso di studi;
- per altra causa, fino alla scadenza del triennio.

Il mandato triennale di ogni Membro della Consulta può decadere:

- per cessazione del corso di studi;
- per rinuncia spontanea alla carica;
- per grave sanzione disciplinare, previa delibera del Consiglio Accademico.

Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta stessa e devono garantire la più ampia partecipazione.

## **Art. 4 – Cariche della Consulta degli Studenti**

All'interno della Consulta vengono eletti: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

### **a) Il Presidente**

Il Presidente è il rappresentante della Consulta degli Studenti. È eletto tra i membri della Consulta e presiede la Consulta stessa fissandone l'ordine del giorno. Le cariche di Presidente della Consulta, di Rappresentante nel Consiglio Accademico, di Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione non sono cumulabili, a meno che la Consulta temporaneamente consti di un numero inferiore ai cinque elementi. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente ne assume le funzioni.

### **b) Il Vicepresidente**

Sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento. È eletto tra i membri della Consulta.

### **c) Il Segretario**

Il Segretario è eletto tra i membri della Consulta. Cura la stesura dei verbali e la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possano riguardare le attività e le funzioni della Consulta. È garante della pubblicazione e della diffusione di documenti e atti inerenti le funzioni e i compiti della Consulta, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative e attività della stessa.

#### **d) Il Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione**

Si determina come auspicabile la designazione, per questo incarico, di uno studente che dimostri competenze nel settore amministrativo, fatta salva la possibilità di designazione al di fuori della Consulta.

#### **e) I Rappresentanti nel Consiglio Accademico**

Sono eletti ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.P.R. n° 132/2003 e art. 25 dello Statuto del Conservatorio di Como. È ammessa la doppia candidatura come membro della Consulta e come Rappresentante nel Consiglio Accademico. Nel caso di elezione in entrambi gli organi scatta il divieto di cumulo previsto al sub a).

#### **f) I Referenti dei settori disciplinari**

I. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con gli studenti e rendere sempre più capillare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni settore disciplinare degli studenti Referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche del rispettivo Settore disciplinare di appartenenza;

II. gli studenti, designati dalla Consulta e nominati con Decreto del Direttore, non possono essere più di due per ogni Settore;

III. i Referenti devono essere regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali o sperimentali e non devono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva;

IV. il mandato dura per tutto il triennio accademico in corso, parallelamente al mandato della Consulta. Lo studente decade dalla carica al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente;

V. le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta;

VI. con cadenza periodica il Presidente della Consulta convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli studenti Referenti, alla presenza della Consulta;

VII. per tale attività non è previsto alcun compenso.

#### **g) I Rappresentanti in seno alla Commissione di disciplina**

La Consulta, quando necessario, stabilisce autonomamente le procedure di designazione dei due studenti in seno alla Commissione di disciplina.

### **Art. 5 – Elezioni della Consulta degli Studenti**

#### **A. Indizione delle elezioni**

a) Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:

- il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n°132/2003;
- le date, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
- i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
- il termine di presentazione delle candidature.

b) Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e, se possibile, ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

#### **B. Corpo elettorale**

a) L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei corsi ordinamentali del Conservatorio che risultino regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.

b) L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, qualora non sanate d'ufficio, possono essere segnalate a cura del diretto interessato alla commissione elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto. La commissione elettorale provvede contestualmente all'aggiornamento degli elenchi curando la successiva riaffissione all'albo.

#### **C. Elettorato passivo e presentazione delle liste dei candidati**

a) L'elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell'elettorato attivo, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle liste;
- non avere riportato sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dagli studi;
- non avere riportato condanne penali passate salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

b) Le candidature devono essere presentate entro i dieci giorni lavorativi (incluso il sabato) precedenti la data fissata per la votazione.

c) Le candidature devono essere associate a un programma elettorale.

d) Le candidature possono essere presentate individualmente o sotto forma di lista. In entrambi i casi devono essere avvallate da almeno tre sottoscrittori. Non è ammessa la sottoscrizione di più di una candidatura individuale o di lista. I candidati non possono essere sottoscrittori.

e) I candidati sono riportati in apposito elenco con l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, Scuola alla quale sono iscritti, eventuale lista di appartenenza e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

f) Le candidature vanno presentate all'Ufficio protocollo entro il giorno e l'ora stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni. L'Ufficio protocollo rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimettere gli atti alla Commissione elettorale.

g) La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo punto D.

h) L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'albo del Conservatorio, a cura della Commissione elettorale, entro tre giorni dal termine di presentazione delle candidature, e resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni di voto.

i) La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

#### **D. Commissione Elettorale**

a) La gestione delle operazioni elettorali spetta a un'apposita Commissione elettorale nominata con decreto del Direttore.

b) La Commissione è costituita da tre componenti effettivi, tra cui almeno uno studente, e due supplenti, tra cui almeno uno studente, e si può avvalere del supporto del personale amministrativo.

c) La Commissione elettorale, che ha anche la funzione di seggio elettorale, ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- individuare un Presidente al suo interno;
- acquisire e pubblicare l'elenco degli elettori;
- disporre l'ammissibilità dei candidati, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- depennare i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- decidere su eventuali reclami o ricorsi;
- predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicurare il funzionamento del Seggio elettorale;
- ritirare il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redigere il verbale delle operazioni di voto.

d) Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

#### **E. Modalità di voto**

Le operazioni di voto possono svolgersi in presenza, presso la sede del Conservatorio, oppure per via telematica adottando piattaforma di voto elettronico certificata nel valore legale della procedura e nel rispetto della normativa sulla privacy. Entrambe le modalità sopra descritte devono garantire la segretezza del voto che è diretto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.

La decisione su una delle due modalità di voto previste viene adottata dalla Commissione elettorale che sceglie la modalità che reputa migliore al fine di garantire la più ampia partecipazione al voto dell'elettorato attivo.

a) **Operazioni di voto in presenza.** La Commissione elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

- Il controllo dei locali e delle urne;
- La predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio

e la firma dei componenti della Commissione elettorale.

La commissione elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale.

All'atto della votazione il Presidente o un altro componente della Commissione elettorale, previo accertamento dell'identità del votante, consegna a ciascun elettore una scheda elettorale unica; l'elettore esprime il proprio voto contrassegnando, sulla scheda elettorale, le caselle corrispondenti ai nominativi dei candidati prescelti; nel caso in cui il numero totale di studenti del Conservatorio sia inferiore a cinquecento sono ammesse sino a due preferenze per l'elezione della Consulta degli Studenti e una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio Accademico; nel caso in cui il numero totale di studenti del Conservatorio sia superiore a cinquecento sono ammesse sino a tre preferenze per l'elezione della Consulta degli Studenti e una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio Accademico; il voto è nullo se la scheda non è predisposta dalla Commissione elettorale, se presenta tracce di scrittura o segni tali da renderla riconoscibile, se non è chiaramente evincibile l'intenzione di voto da parte dell'elettore.

- b) **Registro delle votazioni in presenza.** La Commissione elettorale predispone e compila il Registro delle votazioni consistente nell'elenco dell'elettorato attivo; accanto a ogni nominativo dovranno essere indicati: la data del voto; il riferimento del documento di identità del votante o in alternativa il riconoscimento diretto; la firma dell'elettore. Il Registro delle votazioni farà fede per determinare il numero effettivo dei votanti.
- c) **Operazioni di scrutinio delle votazioni in presenza.** Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali; al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione elettorale consegnerà al Direttore, unitamente al residuo materiale della votazione, il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto: del risultato delle votazioni; del numero complessivo dei votanti; delle preferenze raccolte da ciascun candidato; delle schede nulle e bianche; della proclamazione degli eletti; di eventuali contestazioni.
- d) **Operazioni di voto per via telematica.** Le operazioni di voto per via telematica sono soggette alla struttura di piattaforma di voto elettronico certificata che viene individuata dalla Commissione elettorale. La Commissione elettorale verifica che la piattaforma permetta di rispettare quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, compatibilmente con la differenza di modalità di votazione.

Tutte le modalità previste dalla piattaforma telematica devono essere opportunamente portate a conoscenza dell'elettorato attivo da parte della Commissione elettorale attraverso i canali di comunicazione interni del Conservatorio.

Considerata la non necessità di presenza fisica dei componenti della Commissione elettorale la possibilità di apertura del seggio, al fine di esprimere il proprio voto, può essere continua, senza interruzioni temporali.

Al fine di garantire la pubblicità delle operazioni di voto telematico il Seggio elettorale e la Commissione elettorale sono tenuti a predisporre due collegamenti pubblici in videoconferenza che rispettino le seguenti caratteristiche:

- inizio del collegamento almeno 10' prima dell'apertura delle operazioni di voto e chiusura non prima dei 5' successivi all'inizio delle operazioni stesse;
- inizio del collegamento almeno 10' prima della chiusura delle operazioni di voto e chiusura non prima dell'acquisizione dello scrutinio della votazione con i relativi risultati;
- le operazioni previste nelle lettere a) e b) precedenti devono essere svolte in condivisione dello schermo in modo che i partecipanti alla videoconferenza possano visualizzare in diretta le operazioni gestite dalla Commissione elettorale.

#### **F. Calendario delle operazioni di voto**

Le operazioni di voto si svolgono in tre giorni consecutivi, ad esclusione dei giorni festivi, dalle ore 11.00 alle ore 16.00.

#### **G. Parità di preferenze acquisite**

In caso di parità di voti tra due candidati prevale l'anzianità di iscrizione, e in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

#### **H. Ricorsi**

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura si intende confermata.

#### **I. Nomina della Consulta degli studenti**

La Consulta degli studenti viene nominata con decreto del Direttore.

## **6 – Convocazione e validità delle sedute**

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Eventuali sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
4. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
5. Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.
6. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

## **Art. 7 – Ordine della discussione e delle votazioni**

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta, o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Art. 8 – Verbali di seduta**

1. Il Segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.
2. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario, ferma restando la responsabilità del Presidente per la sua formulazione definitiva.
3. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
4. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'albo d'Istituto.

## **Art. 9 – Delibere**

1. Le delibere della Consulta degli Studenti sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

## **Art. 10 – Necessità logistiche**

Per la riunione della Consulta degli Studenti l'Amministrazione del Conservatorio mette a disposizione un locale all'interno dell'Istituto assicurando, inoltre, i mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

## **Art. 11 – Assemblea degli studenti**

L'Assemblea ha la funzione di informare gli studenti sull'operato della Consulta e dei membri eletti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Durante l'assemblea possono essere espressi pareri,

inoltrate richieste e formulate proposte alla Consulta degli Studenti.

#### **A. Generalità.**

a) Gli studenti sono convocati in Assemblea, sentito il Direttore del Conservatorio che verificherà la disponibilità degli spazi e valutata l'attività didattica in corso, almeno 2 volte all'anno, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta dai 3/5 della Consulta o da 1/4 del Corpo elettorale.

b) Alle assemblee possono partecipare tutti gli allievi regolarmente iscritti al Conservatorio di Como.; l'assenze da eventuali lezioni è giustificata d'ufficio.

#### **B. Convocazione.**

a) Le Assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

b) La convocazione dell'Assemblea avviene almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso all'albo di Istituto.

c) Le assemblee si tengono in locale debitamente predisposto all'interno del Conservatorio di Como. La Consulta curerà che ci sia la massima agibilità per accogliere il maggior numero di studenti.

d) Con disposizione del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea, verificata la non concomitanza con altri eventi che coinvolgono l'istituzione.

e) All'Assemblea degli Studenti partecipano tutti gli studenti dell'Istituzione a prescindere dal tipo di corso di appartenenza.

### **Art. 12 – Gli Organi dell'Assemblea degli Studenti**

1. Presiede l'Assemblea degli studenti il Presidente della Consulta o un suo delegato.
2. L'Assemblea degli studenti sceglie un Segretario che rediga il verbale dell'Assemblea stessa.
3. Il verbale viene approvato di norma al termine di ogni seduta.

### **Art. 13 – Norme transitorie**

Fintanto che i corsi di studio del previgente ordinamento rimarranno attivi, sono ammessi al voto anche tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi superiori del Conservatorio di Como.

### **Art. 14 – Trasparenza**

1. In analogia ai principi organizzativi e di amministrazione stabiliti dall'art. 3 comma 1 dello statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti imposta la propria azione in base ai principi della trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti, dell'imparzialità, dell'efficacia e dell'efficienza.

2. I verbali delle sedute (Assemblee d'Istituto, riunioni di Consulta, riunioni di Comitati, redazioni studentesche) vengono pubblicati sul sito Internet del Conservatorio, su eventuali futuri mezzi di comunicazione a stampa o di altro genere a cura dell'Istituto, nonché nella bacheca del Conservatorio riservata agli studenti entro una settimana dalla seduta e per un numero di giorni non inferiore a dieci.

### **Art. 15 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento**

1. Ai sensi dello Statuto di autonomia, il regolamento della Consulta degli studenti è emanato dal Presidente, dopo approvazione del Consiglio accademico.

2. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al precedente comma.